



Sentenza n. 31/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente - Relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13650 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

- [OMISSIS] [Omissis], nata a [Omissis] [Omissis] il [Omissis] [Omissis] [Omissis] (C.F.:

[OMISSIS]), residente in Località [Omissis] n. [Omissis], [Omissis] [Omissis] (PG)

e domiciliata in Località Moline n. 11, Nocera Umbra (PG);

- [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS], (P.IVA [OMISSIS]), con Sede legale in

Località [Omissis] n. [Omissis], [Omissis] [Omissis] (PG) e di esercizio in

Località [Omissis] n. [Omissis], [Omissis] [Omissis] ([Omissis]).

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 18 settembre 2024, svoltesi con

l'assistenza del Segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo, il Relatore Cons.

Giuseppe Vicanolo e il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G.

	Francesco Magno.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto	
	di citazione depositato il 27 dicembre 2023 ha convenuto in giudizio la	
	Sig.ra [Omissis] [Omissis], in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima	
	Impresa individuale (<i>esercente l'attività di coltivazioni agricole associate</i>	
	<i>all'allevamento di animali</i>), per sentirla condannare al pagamento dei	
	danni complessivamente quantificati in euro 88.041,24 , concernenti	
	indebite percezioni di finanziamenti eurounitari e nazionali.	
	II. - Risulta dalla Relazione di Polizia erariale prot. 0084622/2023 del	
	12/10/2023, concernente una iniziativa autonoma della Compagnia di	
	Foligno della G.d.F., trasmessa alla Procura regionale quale notizia di	
	danno erariale, quanto segue:	
	II.a. - nell'ambito del procedimento penale n. 3452/2021 mod. 21,	
	poggiante sulle indagini effettuate dal Nucleo investigativo dei	
	Carabinieri Forestali di Terni, la Procura della Repubblica presso il	
	Tribunale di Perugia, in data 16/09/2022, domandava il rinvio a	
	giudizio della Sig.ra [Omissis] [Omissis] per truffa aggravata (<i>rif.: All. 6 alla</i>	
	<i>Rel. G.d.F., precit.</i>), con riferimento all'indebita percezione di contributi	
	FEAGA-Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, anni dal 2016 al 2020;	
	II.b. - dalla ricostruzione dei fatti attuata dalla Procura ordinaria	
	emergeva che, dal 18/12/1998, la [Omissis] [Omissis] e il consorte [Omissis]	
	[Omissis] divenivano assegnatari - dalla Cassa per la Formazione della	
	Proprietà Contadina (<i>Organismo fondiario nazionale assorbito, nell'anno</i>	
	2	

1999, da ISMEA-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) - di un fondo di ettari 30.58 90 sito a Nocera Umbra, con contratto di vendita con patto di riservato dominio (rif.: All. 8, Rel. G.d.F., precit.) dal prezzo di € **232.711,25**, da corrispondere in n. 30 (*trenta*) rate annuali di ammortamento costanti, ognuna di € **10.390,54**, da saldare ogni 31 marzo a decorrere dall'anno 2000; il contratto, all'articolo 6, altresì prevedeva: *"Le parti inoltre convengono espressamente che nel caso lo stato di morosità dovesse perdurare per due annualità di preammortamento o di ammortamento, il presente contratto si intenderà risolto di pieno diritto e le quote "annuali" eventualmente versate saranno ritenute dalla "Cassa" a titolo di indennizzo"*;

II.c. - dopo il versamento delle prime quattro rate gli assegnatari non effettuavano ulteriori pagamenti; l'Ismea, succeduto nel rapporto, domandava la restituzione del fondo; con sentenza del Tribunale di Roma n. 20253 del 20/10/2011 (rif.: All. 9 della Rel. G.d.F., precit.), veniva dichiarata la risoluzione del contratto; con escomio del 30/03/2015 (rif.: verbale di rilascio in All. 10 della Rel. G.d.F., precit.), gli *ex* assegnatari rilasciavano il fondo che veniva immesso nel possesso di un custode incaricato da Ismea e successivamente del nuovo assegnatario determinatosi all'acquisto del terreno; gli *ex* assegnatari azionavano un giudizio innanzi al Tribunale di Roma per il riconoscimento di migliorie (rif.: relazione Ismea prot. 23156 del 29/04/2023; All. 20 alla Rel. G.d.F., precit.);

II.d. - nelle more di quanto sopra esposto, la [Omissis][Omissis] presentava tramite il CAA - Centro di Assistenza Agricola - dell'Associazione

	Confagricoltura di Gualdo Tadino domande di sovvenzione finalizzate	
	ad ottenere da AGEA (<i>Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura</i>) gli aiuti	
	FEAGA a sostegno dei redditi degli agricoltori, dall'anno 2006 e, dal	
	2007, anche per finanziamenti di programmi di Sviluppo Rurale	
	alimentati da Fondi dello Stato e del FEARS-FERS (<i>Fondo Europeo</i>	
	<i>Agricolo per lo Sviluppo Rurale/Regionale</i>); ciò avveniva sull'omissione	
	della comunicazione ad Agea della perdita del titolo giuridico valido di	
	conduzione dei 30 ettari di terreno e sulla presentazione al CAA di	
	Confagricoltura di visure catastali dell'Agenzia delle Entrate ancora non	
	aggiornate in base alla sentenza di risoluzione contrattuale del	
	Tribunale di Roma del 2011, tanto inducendo in errore quanti preposti	
	alla procedura di concessione dei finanziamenti.	
	III. – La Guardia di Finanza, sulla base degli elenchi trasmessi con note	
	AGEA, riservate, a firma del Direttore Federico Steidl in date	
	09/05/2023 e 19/07/2023 (<i>all. 16 e 22 alla Rel. G.d.F., precit.</i>),	
	analiticamente ricostruiva (<i>rif.: le tabelle della Rel., precit., successivamente</i>	
	<i>riprodotte negli atti della Procura regionale</i>) che la [Omissis] [Omissis] aveva	
	ottenuto indebitamente, con riferimento alle campagne di contributi alle	
	imprese agricole degli anni dal 2006 al 2021, finanziamenti a fondo	
	perduto non spettanti per complessivi € 88.041,24 , di cui:	
	- € 5.927,59 erogati in base a domande uniche di pagamento degli anni	
	dal 2006 al 2020 a carico del FEAGA ai sensi del regolamento CE nr.	
	73/2009, sostituito dal regolamento UE nr. 1307/2013;	
	- € 79.779,39 relativi a domande degli anni dal 2007 al 2016 per	
	programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE	
	4	

	nr. 1698/2005-Misure forestali, cofinanziati per il 43% (€ 34.305,16)	
	dall'UE e per il 57% (€ 45.474,23) dallo Stato;	
	- € 2.334,26 afferenti a domande presentate dal 2018 al 2021 per	
	programmi di Sviluppo Rurale ai sensi del regolamento CE	
	nr. 1305/2013-Zone svantaggiate, cofinanziati per il 43% (€ 1.003,73)	
	dall'UE, per il 40% (€ 933,70) con risorse statali e per il 17% (€ 396,83)	
	con fondi regionali.	
	IV. - Con invito a dedurre datato 13/10/2023, la Procura regionale	
	contestava quindi alla [Omissis] [Omissis], in proprio e a titolo di impresa	
	agraria individuale, di aver violato la normativa comunitaria e	
	nazionale vigente in materia di aiuti FEAGA e FEARS-FESR nonché il	
	d.P.R. n. 503 del 1999 per il quale l'Anagrafe delle Aziende Agricole	
	Italiane deve riportare (<i>rif.: gli articoli 3, 9 e 10</i>), la relativa consistenza	
	territoriale, il titolo di conduzione dei fondi e gli estremi catastali; il	
	fascicolo aziendale riepilogativo dei dati anagrafici, aggiornato	
	costantemente da ciascun soggetto iscritto, su cui grava l'obbligo di	
	comunicare tutte le eventuali variazioni ed integrazioni avvenute nel	
	tempo; ciò, in quanto i dati aziendali risultanti dal fascicolo, in	
	particolare quelli relativi alla consistenza dei terreni ed ai titoli di	
	conduzione, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai	
	fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la P.A. centrale e	
	periferica, fatta salva la facoltà di verifica e controllo	
	dell'amministrazione stessa; non risultando pertanto sufficiente, al fine	
	del diritto agli aiuti della P.A.C. (<i>Politica Agricola Comune</i>), la mera	
	occupazione o la disponibilità di fatto dei terreni, in quanto i richiedenti	
	5	

devono essere in grado di produrre validi titoli giuridici a dimostrazione di esserne proprietari o di detenerli in base a contratti di affitto, comodato, usufrutto, vendita con riserva di proprietà, ecc. stipulati con i terzi proprietari (Rif.: Cass. Pen. Sez. II, n. 42.363/2012; Corte dei conti, Sez. I n. 281/2013 e Sez. Lombardia n. 137/2017).

V. - Con e-mail pec del 09/11/2023, l'Avvocato Mirko Fagiani (mirko.fagiani@avvocatiperugia.pec.it) domandava l'invio di copia degli atti del fascicolo alla Procura regionale, "come da nomina allegata", quale procuratore dell'invitata [Omissis] [Omissis]; sempre il medesimo Avvocato (anche a seguito degli input al riguardo attuati dalla Procura regionale):

i) - con ulteriore e-mail pec, di pari data della precedente, allegando copia sia della carta d'identità sia della tessera sanitaria della Sig.ra [Omissis] [Omissis], chiedeva di essere autorizzato all'accesso al fascicolo mediante FOL (n.d.r.: l'accesso veniva certificato da apposita ricevuta del Sistema in data 10/11/2023, ore 16:36);

ii) - con e-mail pec, dell'11/12/2023, trasmetteva deduzioni - eccependo l'imputabilità di verifiche non effettuate a soggetti terzi (Agea, Ismea, Confagricoltura), anche per l'eventualità di duplicazione di contributi in favore del subentrato proprietario dei terreni e, pertanto, l'insussistenza di occultamento di danno; il necessario svolgimento di indagini in favore della presunta responsabile; la prescrizione dell'azione erariale nonché l'erroneo computo del danno, considerato che i contributi percepiti non derivavano tutti e soli dalle particelle dell'ex proprietà Ismea, essendo l'assistita proprietaria di ulteriori immobili - e domandava l'audizione personale della stessa;

	<i>iii)</i> - con <i>e-mail</i> pec del 12/12/2023 adduceva un impedimento	
	dell'assistita a presenziare all'audizione, fissata dal P.R. in data 21	
	dicembre 2023, formulando richiesta di rinvio a dopo il 02/01/2024;	
	<i>iv)</i> - con <i>e-mail</i> pec del 20/12/2023, rispondeva alla Procura regionale	
	sostenendo l'impossibilità di certificare il motivo della richiesta di	
	rinvio dell'audizione (<i>l'asserita malattia della relativa figlia</i>).	
	VI. - La Procura regionale, previa redazione del verbale di mancata	
	audizione, con atto di citazione notificato in data 23/02/2024 al	
	predetto legale (all'indirizzo pec " <i>mirko.fagiani@avvocatiperugiapec.it</i> "),	
	corrispondendo altresì alle deduzioni formulate dal menzionato	
	difensore, conveniva in giudizio la [Omissis] [Omissis] per sentirla condannare	
	al risarcimento di € 88.041,24, da corrispondere in favore:	
	- dell'Unione Europea - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella	
	misura di € 41.236,48;	
	- dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura di	
	€ 46.407,93;	
	- della Regione Umbria, nella misura di € 396,83;	
	oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal	
	deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di	
	giudizio.	
	VII. - Nell'atto di citazione, si affermava/rivendicava, quanto segue:	
	<i>i)</i> l'insussistenza della prescrizione dell'azione, in ragione	
	dell'occultamento doloso del danno, dovendosi ritenere i sottostanti	
	fatti scoperti con il rinvio a giudizio della convenuta (<i>del 16/09/2022</i>);	
	<i>ii)</i> - la domanda di contributi doveva obbligatoriamente indicare il	
	7	

	titolo di conduzione dei terreni agricoli, da inserire nel fascicolo	
	aziendale, ciò rappresentando un elemento indispensabile per	
	l'ammissibilità agli aiuti; al verificarsi della risoluzione contrattuale i	
	terreni non potevano essere più posti alla base delle istanze di	
	contributo;	
	<i>iii)</i> – l'illecito si caratterizzava per il dolo della condotta, risultando	
	comprovato che la convenuta aveva inserito nelle domande di	
	contributo i terreni di cui non aveva la disponibilità, inducendo così in	
	errore - quale causa-effetto - l'Ente erogatore dei finanziamenti pubblici	
	a fondo perduto;	
	<i>iv)</i> – sussistevano, nel caso, sia la giurisdizione contabile, sia il rapporto	
	di servizio con la P.A., come da consolidata giurisprudenza (<i>rif.: Cass.</i>	
	<i>SS.UU. n. 1994/ord del 2022 e SS.UU. n. 4511/ord del 2006; Corte dei conti</i>	
	<i>Sez. Umbria n. 38 del 2021, Sez. III n. 526 del 2010</i>);	
	<i>v)</i> – il danno risultava attuale, certo e determinato e non refuso in favore	
	dell'Erario.	
	Sia nell'atto di citazione sia in udienza, la Procura regionale concludeva	
	per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.	
	VIII. – La convenuta, in proprio e quale titolare della omonima impresa	
	agricola individuale, <u>non</u> si costituiva nel giudizio.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. – Deve essere innanzitutto dichiarata la contumacia della convenuta,	
	nelle sopra indicate qualità, in quanto a seguito della rituale	
	notificazione dell'atto di citazione e del contestuale decreto di fissazione	
	8	

dell'udienza (in data 23/02/2024, all'email pec dell'Avvocato Mirko Fagiani:

mirko.fagiani@avvocatiperugia.pec.it), la medesima non si è costituita nel

giudizio.

2. - Ancorché non ritualmente dedotta nel giudizio, in ragione della

rilevata contumacia, va denegata - per i risvolti successivi (*cfr. infra il*

capo 3.c.) - la ritenuta maturata prescrizione quinquennale dell'azione

della Procura regionale, in ragione dell'occultamento attuato dalla

convenuta (*cfr. infra*) concernente la circostanza dell'avvenuto

spossessamento dei terreni agricoli sulla cui base, ciò nonostante, la

medesima continuava a formulare domande di ammissione a contributi

a fondo perduto, altresì sulle certificazioni non aggiornate dei registri

immobiliari; il *dies a quo*, in proposito, è stato pertanto correttamente

individuato, nell'atto di citazione, nella data del rinvio a giudizio

dell'indagata, attuato con atto del 14/09/2022 della Procura della

Repubblica di Perugia.

3. - Nel merito, la domanda della Procura regionale è fondata per

quanto di successiva motivazione.

3.a. - Sul piano oggettivo deve constatarsi che risulta dimostrato che i

contributi all'agricoltura, di cui trattasi, sono stati tutti erogati

all'impresa agricola individuale sulla base delle istanze dalla stessa

formulate con riferimento ai (soli) terreni oggetto del contratto n. 12331

rep. del 18/12/1998, di vendita con patto di riservato dominio (*rif.:*

l'allegato 8 alla Rel. n. 84622 del 12/10/2023 della G.d.F.) dichiarato risolto

per inadempimento contrattuale con la sentenza n. 20253 del

20/10/2011 del Tribunale di Roma (*rif.:* *l'allegato 9 alla Rel. G.d.F., precit.*).

Che le particelle immobiliari di cui al predetto contratto di vendita, e non altre, costituiscano l'oggetto delle domande di contributi formulate all'AGEA dall'anno 2006 al 2021, dalla Sig.ra [Omissis] [Omissis] quale impresa agricola individuale, risulta per *tabulas* dimostrato dagli elenchi AGEA trasmessi alla G.d.F. con note confidenziali firmate dal relativo Direttore, in date 09/05/2023 e 19/07/2023 (*rif.: allegati 16 e 22 alla Rel. G.d.F., precit.*).

Inoltre, deve riscontrarsi che i prospetti riassuntivi riportati nell'atto di citazione, risultano del tutto congruenti con i predetti elenchi AGEA altresì per quanto riguarda gli ulteriori dati esposti, tra cui quelli relativi ai pagamenti effettuati a titolo di contributi a fondo perduto, per gli anni dal 2006 al 2021, in favore dell'Impresa agricola individuale [Omissis] [Omissis].

A tutto ciò segnatamente conseguendo l'infondatezza della tesi formulata nelle deduzioni a firma dell'Avv. Fagiani, per la quale l'impresa in argomento aveva in proprietà terreni agricoli ulteriori, con riferimento ai quali si asserivano legittimamente percepiti quota parte dei contributi ricevuti dall'AGEA.

3.b. - Sempre sul piano oggettivo, premessa la pacifica sussistenza del sindacato della Corte dei conti sulla fattispecie all'esame, deve il Collegio prendere atto che, ai sensi delle normative eurounitarie e nazionali richiamate nell'atto di citazione, sussiste sia il nesso di causalità tra la condotta censurata e il presunto danno - l'aver indebitamente prodotto istanze di contribuzione, nonostante tutti i terreni agricoli ad oggetto delle stesse non risultassero più nella titolarità di conduzione dell'impresa individuale istante - non avendo

più questa diritto a percepire i finanziamenti pubblici, in carenza di un titolo di proprietà o altro valido ciò legittimante; tanto, deve ribadirsi sul richiamo alla precitata sentenza n. 20253 del 20/10/2011, del Tribunale di Roma, che risolveva per inadempimento il contratto di vendita con patto di riservato dominio del 18/10/1998, a far data 30/03/2006 vale a dire all'avverarsi della condizione risolutiva contrattualmente posta (*rif.: l'allegato 9 alla Rel. G.d.F., precit.*) circostanza intervenuta che, pertanto, non consentiva più all'impresa di ottenere i contributi in argomento, essendo venuta meno la disponibilità dei fondi agricoli dalla data della pronuncia giurisdizionale (*del 20/10/2011*).

3.c. - Nel merito deve rilevarsi che, pur operando la risoluzione legale di diritto (*art. 1456 del c.c.*), il correlato effetto costitutivo si è integrato, ancorché con valenza retroattiva, con la più volte citata sentenza del Tribunale di Roma.

Ne consegue che prima del 20/10/2011 non poteva opporsi alla impresa agricola la mancanza dello specifico requisito richiesto dalla legge al fine dell'ottenimento delle contribuzioni pubbliche, in quanto neppure evidenziabile dalle aggiornate visioni dei registri immobiliari, tanto rilevando nella prospettiva risarcitoria dell'azione di responsabilità erariale, da valutare *ex-ante*, non potendosi neppure prefigurare un esito in via *ex-ante* "scontato" dell'accertamento sul quale si sarebbe espresso, anche a distanza di non breve tempo, il Giudice civile (*nel caso, cinque anni dopo il verificarsi della condizione risolutoria*).

Sul piano soggettivo, dovendosi quindi rilevare che solo dopo la data del 20/10/2011, dunque non prima, risultava integrato il dolo della

convenuta (in termini: il rinvio a giudizio del 16/09/2022, con riferimento ai reati di cui agli artt. 81 e 640 bis c.p. perché: “.....in qualità dell'omonima ditta individuale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ottenere indebitamente erogazioni pubbliche c.d. “pagamenti diretti” poneva in essere artifici e raggiri, consistenti nell'attestare falsamente nella domanda finalizzata all'ottenimento del predetto contributo la proprietà dei terreni di cui non aveva più alcun titolo, a seguito della sentenza n. 2053/2011 del Tribunale di Roma, procurandosi l'ingiusto profitto dato dalla somma di €. 1.692,98. contestualmente arrecando all'ente un danno pari all'importo del contributo indebitamente elargito”).

Quanto al periodo precedente (dal 30/03/2006 al 19/10/2011), pertanto, le condotte della convenuta non si configurerebbero caratterizzate da dolo, bensì da colpa grave non configurandosi pertanto ravvisabile, in fattispecie, occultamento doloso alcuno; constatazione, questa, che allo stato rimane senza effetti in ragione della non opposta circostanza da parte di soggetto anche diverso dalla convenuta (non costituita nel giudizio; rif.: art. 90, ultimo comma, c.g.c. ed art. 2939 del c.c.).

3.d. - Quanto al danno, per le motivazioni già sopra espresse, deve essere integralmente recepita la quantificazione effettuata dalla Procura regionale nell'importo complessivo di € **88.041,24** (ottantottomilaquarantuno/24), di cui:

- € **79.779,39** relativi alle domande di sviluppo rurale ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005, misure forestali, così come previsto dal Reg. (CE) 20.09.2005 n. 1698, co-finanziate per: € 34.305,16 dall'Unione Europea - fondo FEASR (43%); € 45.474,23 dallo Stato (57%);

- € **5.927,59** relativi alle domande finanziate dall'Unione Europea -
fondo FEAGA;

- € **2.334,26** relativi alle domande di sviluppo rurale ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013, zone svantaggiate, così come previsto dal Reg. (UE)
17/12/2013 n.1305, co-finanziate per: € 1.003,73 dall'Unione Europea -
fondo FEASR (43%); € 933,70 dallo Stato (40%); € 396,83 dalla Regione
Umbria (17%).

Il tutto, per le seguenti ripartizioni risarcitorie (*cfr. la tabella esplicativa*):

Misure	Importi	di cui:	di cui:	di cui:
		UE	Stato	Regione
M.F.	79.779,39	34.305,16	45.474,23	-
FEAGA	5.927,59	5.927,59	-	-
Z.S.	2.334,26	1.003,73	933,70	396,83
TOTALI	88.041,24	41.236,48	46.407,93	396,83

Vale a dire:

- € **41.236,48** in favore dell'Unione Europea, per il tramite della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- € **46.407,93** in favore dello Stato, per il tramite del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;

- € **396,83** in favore della Regione Umbria;

oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi
legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

4. - Nei termini sopra esposti, precisati e motivati, deve essere dunque
accolta la domanda della Procura regionale.

5. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano

	nell'importo di euro 680,75 in favore dello Stato (<i>giurisprudenza costante,</i>	
	<i>anche in caso di contumacia: cfr., tra le altre, Cass. Sez. VI, n. 373/ord. del 2015</i>	
	<i>e n. 12897/ord. del 2019).</i>	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, previa	
	dichiarazione di contumacia della convenuta, accoglie integralmente la	
	domanda della Procura regionale e, pertanto, condanna la convenuta	
	[Omissis] [Omissis] - in proprio e a titolo di impresa agricola individuale - al	
	risarcimento dell'importo di € 88.041,24 (<i>ottantottomilaquarantuno/24</i>),	
	da attuare con le seguenti ripartizioni:	
	- € 41.236,48 in favore dell'Unione Europea, per il tramite della	
	Presidenza del Consiglio dei Ministri;	
	- € 46.407,93 in favore dello Stato, per il tramite del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze;	
	- € 396,83 in favore della Regione Umbria;	
	oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal	
	deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di	
	giudizio.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore	
	dello Stato nell'importo di euro 680,75 (<i>seicentottanta/75</i>).	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE ESTENSORE	
	Giuseppe Vicano Giuseppe De Rosa	
	14	

	<i>(f.to digitalmente)</i>	<i>(f.to digitalmente)</i>
	Depositato in Segreteria il 20 maggio 2025.	
	P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lg.s n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppe De Rosa	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositata in Segreteria il 20 maggio 2025.	
	P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	15	

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)